

Provincia di Cuneo

Decreto n. 14 del 04/02/2013 "Cassiopea Societa' cooperativa sociale" Iscrizione sezione provinciale albo regionale delle cooperative sociali - Sezione A.

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Vista la Legge n. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
vista la L.R. n. 18/94, modificata e integrata con L.R. n. 76/96 "Norme di attuazione della legge 8.11.1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali", come modificata dalla L.R. n. 30, con la quale la Regione modifica gli artt. 2 e 3 e prevede la seguente articolazione dell'Albo;
Sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi alla persona;
Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della Legge n. 381/91
vista la D.G.R. n. 311-37230 in data 26.07.1994 con la quale la Regione stabiliva i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
visto l'art. 5, comma 2, lettera f) della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province competenza in materia cooperative sociali;
vista la Deliberazione n. 558 dell'1 Agosto 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali;
vista la D.G.R. n. 19-2783 del 17.04.2001 con la quale la Regione ha stabilito i requisiti e le modalità per l'iscrizione anche nella Sezione A dell'Albo Regionale delle cooperative sociali iscritte nella Sezione B;
considerato che la predetta D.G.R. prevede che le cooperative iscritte nella Sezione B, che hanno come scopo prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono essere iscritte anche nella Sezione A, risultando contemporaneamente iscritte in entrambe le sezioni;
vista la Determinazione n. 84 del 10.03.2005 con la quale si è provveduto all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella Sezione B della cooperativa sociale "CASSIOPEA Società Cooperativa Sociale ONLUS";
preso atto che con verbale di Assemblea Straordinaria redatto in data 24.05.2012, a rogito del notaio Dott. Saroldi Aldo, numero di repertorio 123507, raccolta n. 14848, registrato in data 28/05/2012 al n. 3900, la cooperativa in argomento ha provveduto alla modifica della denominazione sociale ed alla contestuale riforma dello statuto prevedendo la variazione dell'oggetto sociale e conseguentemente attività riconducibili con l'iscrizione alla Sezione A;
vista l'istanza di iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali, anche alla sezione A, inoltrata dal Legale Rappresentante della cooperativa sociale "Cassiopea Società Cooperativa Sociale ONLUS" con sede in 12012 Boves, Piazza Italia, 13 (omissis), pervenuta in data 02.11.2012 prot. n. 93480;
vista l'integrazione documentale presentata, a seguito di richiesta in fase istruttoria, prot. n. 109344 in data 28.12.12, prot. n. 3638 del 17.01.2013 ed infine prot. n. 8050 del 31.01.13;
considerato che dalla documentazione agli atti del competente Settore, la citata Cooperativa Sociale risulta in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali, Sezione A (cooperative che gestiscono servizi alla persona);
premesso che l'iscrizione non dà automaticamente titolo allo svolgimento dell'attività laddove sia richiesta specifica autorizzazione;
considerata che la competenza provinciale sulla gestione della sezione provinciale dell'Albo Regionale della Cooperazione Sociale è relativa alle Società Cooperative aventi sede legale nel territorio di competenza;
visto l'esito favorevole dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio Provinciale;
atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;

decreta

- di registrare la modifica statutaria e la variazione della denominazione sociale della Cooperativa Sociale “Cassiopea Società Cooperativa Sociale ONLUS”, posizione 43/B della sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, Sezione B), da “Cassiopea Società Cooperativa Sociale ONLUS” a “Cassiopea Società Cooperativa Sociale”;
- di iscrivere alla sezione provinciale dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A), al N. 74/A, la cooperativa sociale “Cassiopea Società Cooperativa Sociale” con sede in 12012 Boves, Piazza Italia, 13, dandone ufficiale comunicazione agli interessati a norma degli art. 5, comma 3 ed art. 3, comma 3 della L.R. 18/94 e s.m.i.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Dirigente
Maria Maddalena Mondino